

Regolamento

della CPO - Commissione Prestiti di Opere appartenenti al patrimonio dei Musei Reali

Art. 1 – Costituzione

La CPO - Commissione Prestiti Opere è un organismo costituito presso i Musei Reali di Torino.

Art. 2 – Principi generali

1. Nello svolgimento della sua attività, la CPO fa riferimento alla disciplina nazionale, comunitaria e internazionale di natura giuridica, deontologica ed etica.
2. La CPO si ispira ai principi indicati nei documenti nazionali, comunitari e internazionali sul prestito temporaneo delle opere d'arte, con particolare riferimento all'ambito della cultura museale di natura pubblica.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 3 – Funzioni

1. La CPO esplica la funzione di valutare e di esprimere pareri sulla concessione di prestiti temporanei di opere appartenenti al patrimonio dei Musei Reali, garantendo uniformità di strategie e di scelte e coadiuvando il Direttore del Museo nell'espletamento dei processi autorizzativi che derivano da richieste presentate da enti, istituzioni o anche singoli soggetti pubblici e privati.
2. La CPO esprime pareri motivati seguendo, in particolare ed in quanto applicabili:
 - a) la normativa vigente in materia di tutela e di concessioni;
 - b) i codici deontologici delle associazioni di categoria riconosciute quali ICOM – International Council of Museums, ANMLI – Associazione nazionale musei locali italiani, AAM – American Association of Museums;
 - c) le prescrizioni stabilite da altre fonti, quali ad esempio regolamenti e bandi di enti erogatori di risorse (UE – Unione Europea, ERC – European Research Council, Regioni ecc.) o da fonte pattizia (accordi, convenzioni, contratti ecc.);
 - d) le norme armonizzate ISO (adottate in tutta Europa), che definiscono i requisiti minimi di sicurezza e di qualità.
3. La CPO si dota di Linee Guida e/o di specifiche procedure operative in linea con la normativa vigente e con il presente regolamento.
4. La CPO si propone, inoltre, di stimolare iniziative di ricerca, di sensibilizzazione e di formazione legate alle tematiche del prestito delle opere d'arte in ambito giuridico, etico e deontologico e a tal fine predispone, entro il mese di luglio di ciascun anno, il programma di attività, comprensivo dei costi previsti, per la successiva approvazione da parte dei competenti organi dei Musei Reali.

Art. 4 – Composizione

1. La CPO si compone di sette membri designati dal Direttore tra i funzionari e il personale tecnico dei Musei Reali.
2. Cinque componenti sono designati in rappresentanza dei diversi segmenti collezionistici e disciplinari che compongono il patrimonio dei Musei Reali: archeologia, arte, arti decorative, libri a stampa, manoscritti e documenti in genere.
3. Un componente è designato sulla base delle competenze giuridiche e amministrative.
4. Un componente è designato sulla base delle competenze tecniche in materia di conservazione, restauro, catalogazione e documentazione.
5. Il Segretario della CPO è individuato tra i cinque membri con competenze disciplinari/patrimoniali.
6. La nomina dei componenti della CPO ha durata di un anno.
7. In caso di assenza giustificata a qualsiasi titolo di uno dei componenti potrà essere nominato un sostituto, previa notifica al Segretario, che verificherà la sussistenza dei requisiti necessari.
8. La CPO può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno.

Art. 5 – Doveri dei Componenti

1. I componenti della CPO sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni.
2. I componenti della CPO, gli esperti esterni, l'eventuale personale di supporto, sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività.
3. I componenti della CPO, così come gli esperti esterni indipendenti, prendono visione del regolamento e delle procedure operative e li accettano.

Art. 6 – Segretario

1. Il Segretario è individuato come da art. 4, comma 5, del presente regolamento.
2. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
 - a) è garante del rispetto del regolamento, delle procedure operative e del corretto svolgimento delle attività;
 - b) garantisce, per ogni riunione, l'istruttoria necessaria e l'ordine del giorno;
 - c) convoca, presiede e modera le riunioni della CPO;
 - d) redige il verbale delle riunioni;
 - e) dà attuazione agli atti adottati dalla CPO;
 - f) predispone annualmente un report dell'attività svolta da indirizzare al Direttore dei Musei Reali.

Art. 7 – Funzionamento

La CPO si riunisce ogni terzo mercoledì del mese e comunque con la periodicità necessaria a rispettare i tempi stabiliti nelle procedure operative di cui all'art. 3, comma 3, per l'espressione di pareri, in seduta fisica o avvalendosi di strumenti telematici e/o di consultazioni informali.

Art. 8 – Votazioni

1. La CPO può deliberare in presenza di almeno cinque componenti.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Segretario.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano.
5. terminate le votazioni, il Segretario ne accerta e proclama l'esito.

Art. 9 – Disposizioni finali

Le deliberazioni della CPO hanno valore consultivo non vincolante e sono sottoposte alla valutazione finale del Direttore.